



STATUTO dell'Associazione "ATTORI di VERSI APS"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione e sede

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., istitutivo del c.d. Codice del Terzo Settore (di seguito indicato come CTS), è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ATTORI di VERSI APS" (di seguito in breve *Associazione*). La sede legale è in Cesena (FC), 47521, via Aldini n. 16 e il suo trasferimento all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria.

Articolo 2 – Caratteristiche fondamentali

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) privo di personalità giuridica ed è centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista. Infatti, il suo funzionamento si basa sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.

Ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale di alcun genere comunque denominato in favore dei propri fondatori e associati, dei loro familiari o conviventi, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, o in favore di terzi.

Per la realizzazione delle proprie attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o conviventi, o di terzi, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS.

Articolo 3 – Attività generali e finalità

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al CTS.

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i), del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione si occupa di attività aventi ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, specialmente in ambito teatrale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende attuare detti scopi attraverso le seguenti attività:

- a) allestimento di spettacoli teatrali, nel rispetto della normativa vigente. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- b) promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- c) promozione di iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni e concorsi;
- d) realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;
- e) svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- f) affiancamento a Enti e Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- g) valorizzazione e sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- h) promozione di attività di animazione e aggregazione rivolte a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
- i) promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotta tutte le misure necessarie per agire nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per i quali è istituito apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 117/2017. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. Inoltre, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività. Quindi, per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione può assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione stessa.

Nel rispetto dell'art.18, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

Articolo 4 – Attività diverse e risorse

Oltre alle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo e nei limiti definiti dalle norme di legge, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Quindi, può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi, anche in forma organizzata e

continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7, D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Inoltre, l'Associazione può compiere ogni altra attività connessa o affine ai propri scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, creditizia e finanziaria che ritiene opportuni, necessari e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 5 – Modalità di finanziamento

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione e delle attività di raccolta fondi;
- e) i corrispettivi specifici di una o più attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;
- f) ogni altro provento comunque conseguito nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6 – Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II: I SOCI

Articolo 7 – Qualifica di Socio

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro (nel rispetto dell'art. 35, co. 3, del CTS) che intendano partecipare alle attività dell'Associazione, che ne condividano le finalità di cui al presente Statuto e che si impegnino a realizzarle. Dunque, può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale o di genere, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo *status* di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 11 del presente Statuto. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo, pertanto non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 8 – Ammissione di nuovi soci

Il numero dei soci è illimitato e l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, con giudizio sempre motivato, su domanda degli interessati.

Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, luogo e data di nascita e i mezzi informatici per le comunicazioni associative ufficiali scelti tra quelli stabiliti dal Consiglio Direttivo, e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare sia gli eventuali regolamenti, sia le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Mentre nel caso in cui la domanda di ammissione a socio sia presentata da un minorenni, la stessa va controfirmata dall'esercente la potestà, nel caso sia presentata da una persona giuridica o da un ente senza scopo di lucro, la stessa va sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore*.

Una volta verificati i requisiti di cui all'art. 7 del presente Statuto e deliberata l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente versa la quota associativa e acquisisce a ogni effetto la qualifica di Socio, vedendosi rilasciata la tessera sociale.

È cura del Consiglio Direttivo ratificare periodicamente, e comunque non oltre 60 giorni dall'ingresso, le nuove ammissioni e annotarle nel libro soci.

Nel rispetto dell'art. 23, D.Lgs. 117/2017, entro trenta giorni dalla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso all'organo di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci. Sul ricorso, l'organo procedente si pronuncia in via definitiva.

Articolo 9 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale;
- b) frequentare i locali dell'Associazione, usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- c) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- d) discutere e approvare i bilanci di esercizio nelle forme previste dalla legge;
- e) discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- f) discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- g) eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali. In particolare, il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni. Invece, per i soci minori di età tale diritto è esercitato, sino al compimento del loro diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiscono anche il diritto a candidarsi a una carica elettiva dell'Associazione, posto che ricorrano gli altri requisiti di volta in volta previsti;
- h) esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali) ogni qual volta ne facciano richiesta. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e sono responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso,

l'Associazione può richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 10 – Doveri dei soci

Il socio è tenuto a:

- a) osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione tanto della sede, quanto dei locali in uso;
- b) versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale di associazione decisa dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote straordinarie a integrazione del fondo sociale;
- c) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di Socio e azioni disciplinari

La qualifica di Socio si perde per:

- a) decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- b) recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- d) radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto o la radiazione da deliberarsi in seduta collegiale, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo si renda moroso del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o da eventuali regolamenti. In tal caso l'espulsione diviene operativa senza ulteriori formalità al termine dell'anno sociale in cui è intervenuto il mancato pagamento;
- c) denigri l'Associazione, i suoi organi sociali o i suoi soci;
- d) attenti in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- e) provochi gravi disordini durante le assemblee;
- f) si renda responsabile di appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- g) arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza. In caso di dolo il danno va risarcito.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e determinano l'immediata sospensione del socio ma, per diventare definitivamente esecutive, devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci nella sua prima riunione. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, al Presidente che lo porta

all'attenzione della prima Assemblea dei Soci utile per la decisione nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso, il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo o il Revisore legale nei casi previsti dalla legge.

Articolo 13 – Assemblea dei Soci: partecipazione e convocazione

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta la totalità dei soci, che alle sue riunioni deve essere invitata, e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti quanti gli associati, anche se dissenzienti o assenti.

Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Per i soci minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da esporsi nei locali dell'Associazione o tramite comunicazione spedita ai soci per posta o tramite strumenti telematici quali l'email, i messaggi WhatsApp e altri canali stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati dal socio all'atto dell'iscrizione, che siano in grado di garantire l'avvenuta ricezione dell'avviso, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Si mettono in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione, ricorrendo anche all'assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero all'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, co. 4, D.Lgs. 117/2017.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Inoltre, è convocata per l'approvazione delle linee generali del programma di attività e per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa che non rientrano tra le competenze dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Quest'ultima è convocata dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno, per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dagli artt. 16, 23 e 24 del presente Statuto, o quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In questo ultimo

caso, se non vi si provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. L'Assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e deliberare sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 14 – Assemblea dei Soci: presidenza, costituzione e votazioni

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato, altrimenti da un socio eletto dall'Assemblea, e il Presidente propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa.

Il verbale dell'Assemblea dei Soci è redatto dal Segretario, o da altro socio incaricato, che lo firma insieme al Presidente ed è riportato sul libro verbali a cura del Segretario. Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci viene data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. Inoltre, il libro delle adunanze e deliberazioni assembleari è reso disponibile ai soci richiedenti per un esame consultivo presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione da tenersi almeno dopo un giorno, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le modalità di votazione sulle questioni poste all'ordine del giorno seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Però, nel rispetto dell'art. 24, co. 2, D.Lgs. 117/2017, agli associati che siano Enti del Terzo Settore sono attribuiti più voti in proporzione al numero dei loro rispettivi associati o aderenti. In particolare, sono riconosciuti due voti se questi hanno un numero di associati o aderenti compresi tra cinquanta e cento, o tre voti se hanno un numero di associati o aderenti superiori a cento.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 24 del CTS, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati e si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372, c.c., in quanto compatibili.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci sono assunte a maggioranza dei soci presenti con diritto di voto e in regola con le norme sul tesseramento.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per l'Assemblea straordinaria dei Soci, fatte salve le seguenti precisazioni:

- a) per deliberare sulle modifiche da apportare all'Atto Costitutivo o allo Statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, che vengono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, sono necessari in prima convocazione la presenza e il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto e in regola con le norme sul tesseramento. In seconda convocazione, invece, sono necessari la presenza della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto, oltre che in regola con le norme sul tesseramento, e il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Ove non sia possibile raggiungere quest'ultima maggioranza costitutiva, a partire dalla successiva convocazione assembleare, ricorrente a distanza di almeno un giorno dalla precedente, le modifiche da apportare allo Statuto potranno comunque essere deliberate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto e in regola con le norme sul tesseramento;

- b) per deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, fatte salve le norme di legge, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto e in regola con le norme sul tesseramento.

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria dei Soci

Nel rispetto dell'art. 25, D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali. In particolare, nell'ambito degli stessi soci, nomina i membri del Consiglio Direttivo e, tra essi, individua il Presidente;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo dell'Associazione;
- d) nomina e revoca i componenti dell'organo di garanzia dell'Associazione, quando previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera in caso di ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione di un nuovo socio da parte del Consiglio Direttivo, in mancanza dell'organo di garanzia dell'Associazione;
- g) delibera la ratifica della decisione di radiazione di un socio adottata dal Consiglio Direttivo o sul ricorso contro la radiazione stessa, qualora non sia previsto l'organo di garanzia dell'Associazione;
- h) approva il bilancio di esercizio dell'Associazione nelle forme previste dalla legge;
- i) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, tra cui eventualmente quello che regola i lavori assembleari;
- j) delibera sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- k) delibera sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza;
- m) delibera l'adesione a reti associative di secondo livello e a organizzazioni di rappresentanza locale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere trascritte nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei Soci", rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci intervenuti.

Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea straordinaria dei Soci

Nel rispetto dell'art. 25, D.Lgs. 117/2017, e dell'art. 14 del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria dei Soci delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, tenuto conto anche delle modalità di cui agli artt. 23 e 24 del presente Statuto, nonché sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla contestuale determinazione del loro eventuale compenso.



Articolo 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione dell'Associazione previsto dall'art. 26 del CTS, è composto da un minimo di tre membri, detti Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto, dovendo essere comunque in numero dispari, e questi restano in carica per tre anni. Al suo interno, si individuano:

- a) il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci;
- b) il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella sua prima riunione;
- c) i Consiglieri, eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382, c.c., rubricato "*Cause di ineleggibilità e di decadenza*".

Ai sensi dall'art. 26, co. 7, del CTS, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, per compiti operativi o di consulenza, può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di soggetti non dotati della qualifica di Socio, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta il Presidente o un terzo dei propri componenti lo ritenga necessario. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o tramite strumenti telematici quali l'email, i messaggi WhatsApp e altri canali stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono consentite anche le riunioni a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, ad eccezione che per le procedure di radiazione per le quali occorre la maggioranza assoluta. La parità di voti, invece, comporta la reiezione della proposta.

È da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato se è presente la totalità dei membri.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario o di un altro Consigliere incaricato di svolgere la funzione di segretario verbalizzante, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza

dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

Articolo 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) redige i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- c) redige, nelle forme previste dalla legge, il bilancio di esercizio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Soci e, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 117/2017, documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o, ancora, nella nota integrativa al bilancio;
- d) determina l'ammontare delle quote annue associative e definisce le modalità di versamento delle stesse;
- e) decide in merito alla stipula di contratti e atti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) delibera sull'ammissione, la sospensione e l'esclusione degli associati;
- g) delibera sull'intraprendere o meno azioni disciplinari nei confronti degli associati, secondo la gravità delle infrazioni commesse;
- h) redige gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella sua prima riunione utile;
- i) al ricorrere di precise esigenze legate alle attività dell'Associazione, istituisce e definisce determinate cariche associative, specificandone i rispettivi compiti, poteri, funzioni e responsabilità, e individua tra i propri membri o tra gli altri associati i soggetti a cui il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo stesso, può attribuire tali incarichi per il compimento di atti o categorie di atti, conferendo le deleghe e i poteri necessari a renderli effettivi e operativi;
- j) ratifica eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- k) decide in merito all'assunzione o all'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- l) decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- m) promuove eventuali attività e iniziative di raccolta fondi;
- n) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- o) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, deliberando su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale stessa.



Articolo 19 – Presidente e Segretario

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio. La firma sociale spetta al Presidente o al Segretario, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Inoltre, il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) vigila sull'intera gestione dell'Associazione;
- d) firma gli atti relativi all'attività della Associazione;
- e) in casi di urgenza, può assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che, però, dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- f) previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può attribuire incarichi e conferire procure, deleghe e poteri ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o impedimento, i suddetti compiti spettano al Segretario, il quale in aggiunta:

- a) cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, di concerto con il Presidente;
- b) cura la gestione amministrativa, finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo. A tal fine, ha il potere sia di gestire in via ordinaria la cassa, sia di operare sui conti e i depositi bancari inerenti all'Associazione;
- c) cura l'aggiornamento e la tenuta della contabilità e dei registri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza del bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo, cosicché questi possa formalmente presentarlo in Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
- d) cura, redige e aggiorna il "Registro dei verbali delle Assemblee dei Soci", il "Registro dei verbali del Consiglio Direttivo" e il "Registro dei Soci", compreso il "Registro dei Soci Volontari".

Articolo 20 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

Nei casi previsti dal CTS, purché composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, l'Organo di Controllo può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. Pertanto:

- a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di Controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa da parte dell'Assemblea dei Soci.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione. Inoltre, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento all'elezione quelle previste all'art. 2399, c.c. Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del CTS. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 21 – Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) dal fondo di riserva;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

All'art. 5 del presente Statuto sono indicate le modalità di finanziamento adottate dall'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione rappresentano unicamente dei versamenti periodici vincolanti a sostegno economico del sodalizio. Pertanto, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in nessun caso rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

Fermo restando quanto disposto all'art. 2 del presente Statuto, è fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e, relativamente ad esso, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio di esercizio, per la sua approvazione in sede di riunione ordinaria.

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Detto bilancio, ricorrendone i presupposti di legge, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In più, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o, ancora, nella nota integrativa al bilancio.

In ogni caso, il bilancio di esercizio regolarmente approvato, oltre ad essere debitamente trascritto nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei Soci", rimane affisso nei locali della Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci intervenuti. Del resto, l'organo amministrativo provvede a espletare tutte le formalità connesse all'approvazione del bilancio e richieste dalla legge, a partire dal deposito del bilancio stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore ex art. 13, co. 7, D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23 – Modalità di scioglimento

Fatte salve le norme di legge e in special modo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto con decisione motivata. Perciò, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto e in regola con le norme sul tesseramento.

Articolo 24 – Devoluzione del patrimonio associativo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ovvero dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, co. 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore avente finalità analoghe o, in mancanza, avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale o, altrimenti, alla Fondazione Italia Sociale, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, nonché secondo le modalità stabilite da uno o più liquidatori, anche non soci, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

Del resto, è esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea dei Soci a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 26

Il presente Statuto, scritto in quattordici pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci dell'Associazione "ATTORI di VERSI APS" riuniti in Assemblea in data 15/11/2022, presso la sala Conferenze del Quartiere Cesuola di Cesena (FC), in via Ponte Abbadesse, n. 451, entra *ipso facto* in funzione. Gli eventuali e successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.

Cesena, li 15/11/2022

Il Presidente

Ruben Magnani

Il Segretario

Guido

I Consiglieri

Giulio Bobbi

Alberto Caracciolo

Elvira

ALLEGATO N. A ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 16 NOV. 2022

AL N. 2322 MOD. 3

IL DIRETTORE

[Firma]

